

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/582 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2018****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito il formulario di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 da utilizzarsi per chiedere che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale («formulario»).
- (2) È necessario adattare il formulario al fine di tenere in considerazione l'esperienza pratica acquisita con l'uso di esso nonché garantire una trasmissione e uno scambio di informazioni affidabili attraverso la banca dati centrale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013.
- (3) Se una domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente ne fa menzione nel formulario.
- (4) Con il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'espressione «marchio comunitario» era stata sostituita nell'ordinamento giuridico dell'Unione con l'espressione «marchio dell'Unione europea». È opportuno modificare di conseguenza il formulario.
- (5) Se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, dovrebbe avere la facoltà di precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri oppure in uno o più Stati membri specifici.
- (6) Il richiedente dovrebbe poter inserire nel formulario i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati, in quanto le informazioni sono pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio di violazione effettuate dalle autorità doganali.
- (7) Considerato che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione avvengono attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati al nuovo formulario, le modifiche degli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 maggio 2018.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2013.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GUL 341 del 18.12.2013, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GUL 341 del 24.12.2015, pag. 21).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
